

ANTIMAFIA: Interdittiva antimafia - Effetti del provvedimento - Incapacità ex lege parziale e temporanea - Art. 67, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 159 del 2011 – Esclusione da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni - Ratio della norma.

Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2021, n. 4293

“[...] il provvedimento di "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità ex lege parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

La disposizione dell'art. 67, co. 1, lett. g) del codice antimafia va interpretata nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva [...].”

FATTO

1.- La -OMISSIS-, denominata “-OMISSIS-”, con sede in -OMISSIS-, -OMISSIS- svolge attività di -OMISSIS- in favore delle Forze dell’Ordine territoriali, della Prefettura di Napoli, della Procura di -OMISSIS-.

2.- In data -OMISSIS-, in occasione della richiesta di pagamento delle indennità maturate per -OMISSIS-, la Prefettura di Napoli opponeva diniego al pagamento per l’esistenza di informativa antimafia risalente al -OMISSIS-.

3.- Con ricorso al TAR per la Campania n.r.g. -OMISSIS-, il ricorrente impugnava l’informativa antimafia e con motivi aggiunti estendeva il gravame agli atti istruttori presupposti e alla nota del -OMISSIS-, notificata in pari data, con cui il Dirigente della -OMISSIS- della Prefettura di Napoli comunica l'avvio di *“accertamenti volti alla verifica della legittimità dell'emissione di decreti di liquidazione per -OMISSIS-, successivi alla data -OMISSIS-, essendo la ditta ricorrente destinataria di interdittiva antimafia nel predetto anno”*.

Con ulteriori motivi aggiunti, il ricorrente impugnava il provvedimento prefettizio del -OMISSIS-, confermativo del precedente, i presupposti verbali della GIA e le informative della Questura di Napoli e del Commissariato di P.S. di -OMISSIS-, nonché il definitivo diniego di pagamento delle -

OMISSIS- di cui ai decreti di liquidazione successivi alla data -OMISSIS- (cfr. nota del -OMISSIS-).

Con i terzi motivi aggiunti, veniva impugnata l'informativa del -OMISSIS-, successiva all'ordinanza cautelare adottata dal TAR, e il provvedimento del -OMISSIS- che comunicava l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno, monitoraggio delle imprese, previste dall'art. 32, comma 10, D.L. 90/2014, convertito in L. 144/2014.

4.- A fondamento dell'informativa antimafia venivano poste le seguenti circostanze:

a)-il ricorrente è -OMISSIS- di un noto esponente della criminalità organizzata locale detenuto in carcere a seguito della condanna per alcuni gravissimi reati connotati dall'aggravante del "metodo mafioso";

b)-dall'informativa del Commissariato di P.S. di -OMISSIS- si evince che il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in quanto non forniva le adeguate garanzie di affidabilità richieste dal T.U.L.P.S. In particolare, -OMISSIS-, era stato denunciato per il reato di lesioni personali, peculato, falsità ideologica, falsità in registri e notificazioni, ricettazione, inosservanza delle norme edilizie e violazione di sigilli;

c)-dalla sentenza del -OMISSIS-, pronunciata nel procedimento n. R.G. -OMISSIS-, si evince che, nonostante l'intervenuta assoluzione, sussistono elementi indiziari sufficienti all'emanazione dell'informativa prefettizia interdittiva (in particolare, tale circostanza è stata evidenziata nel verbale del G.I.A. del -OMISSIS-).

5.- La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso principale e i motivi aggiunti compensando le spese di giudizio tra le parti.

6.- Con l'appello in esame, il ricorrente lamenta l'erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede il rigetto.

7.- Resiste in giudizio l'Amministrazione intimata che chiede il rigetto dell'appello.

8.- Alla pubblica udienza del 6 maggio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- L'appello è infondato.

2.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'error in iudicando; la motivazione illogica, contraddittoria errata e incompleta; l'omessa valutazione dei presupposti di fatto; la carenza di istruttoria; la violazione dell'art. 84, comma 4, lett a) e dell'art. 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011, dell'art. 3 della L. 241/1990; l'insufficiente, apodittica e generica motivazione; l'eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti; la violazione del principio di corrispondenza tra

chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.; l'eccesso di potere per travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione.

La sentenza impugnata avallerebbe in maniera asettica il comportamento illegittimo della Prefettura di Napoli che nell'informativa -OMISSIS- ritiene la permeabilità alla criminalità organizzata del ricorrente concreta e attuale, rifacendosi a fatti risalenti nel tempo -OMISSIS- ed interpretando in maniera distorta ed erronea le plurime sentenze di assoluzione emesse nei confronti dell'appellante. Sarebbe erronea la sentenza nella parte in cui afferma che dai fatti contestati al ricorrente, riguardanti il ruolo di riciclatore di capitali illeciti per conto del sodalizio criminale -OMISSIS-, di cui fa parte il -OMISSIS- -OMISSIS-, pur ritenuti non idonei in sede penale a fondare un giudizio di colpevolezza, legittimamente la Prefettura abbia potuto desumere il giudizio di permeabilità mafiosa.

La sentenza impugnata stravolge il senso della pronuncia di assoluzione del ricorrente emessa dal Tribunale di -OMISSIS-, -OMISSIS-, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, III Sezione Penale con sentenza -OMISSIS-, divenuta definitiva, nella parte in cui perentoriamente afferma che *"...le predette accumulazioni di denaro siano state solo apparenti e che, effettivamente, come sostenuto da -OMISSIS- sia in occasione di interrogatorio al G.I.P. sia nel corso dell'esame dibattimentale, l'accensione e la movimentazione di molteplici conti correnti intestati a prestanomi sia servita solo ad ottenere dalle banche dietro versamenti di assegni non ancora coperti da provvista e tratti su conti accesi presso altri istituti di credito, anticipazioni di denaro per saldare corrispondenti scoperture....In ogni caso non risulta adeguatamente provato che il denaro movimentato dal -OMISSIS- provenisse effettivamente dalle illecite attività facente capo al sodalizio camorristico -OMISSIS-."*

Il riferimento al legame di sangue del ricorrente con il -OMISSIS- -OMISSIS- non può certo essere preso come indice di permeabilità del primo alla criminalità organizzata.

Infatti, sono le stesse sentenze penali di assoluzione dell'odierno appellante ad escluderlo.

Pertanto, non è mai esistito e non esiste nessun interesse economico in comune tra il ricorrente ed il -OMISSIS- -OMISSIS- (condannato -OMISSIS-) e i contatti tra i due risalgono a circa -OMISSIS-.

Fuorviante sarebbe anche il rilievo della "somiglianza" dell'attività lavorativa svolta dai -OMISSIS-, in quanto il ricorrente si è sempre occupato della --OMISSIS- e non dell'attività -OMISSIS-.

Anche l'arresto motivazionale, teso ad indicare la permeabilità del ricorrente alla criminalità organizzata, secondo cui lo stesso *"è stato destinatario di un decreto di revoca di porto di fucile per uso caccia per ragioni di sicurezza, è stato destinatario di diverse denunce per reati relativi alla persona e alla detenzione di armi"*, oltre a non indicare assolutamente alcun reato "spia" rilevante ai

fini interdittivi antimafia, è totalmente infondato in punto di fatto e risultato di una carente istruttoria da parte della Prefettura di Napoli.

La denuncia del -OMISSIS- ha portato ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione perché il fatto non sussiste (sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli); anche la denuncia -OMISSIS- ha portato ad un procedimento penale conclusosi con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Le denunce per violazione della normativa in materia edilizia afferiscono a piccoli abusi edilizi (-OMISSIS-) per i quali il ricorrente ha presentato SCIA per il ripristino dello stato dei luoghi.

Le denunce per violazione dei sigilli hanno portato a procedimenti penali archiviati perché non risulta esserci stata alcuna violazione di sigilli.

Il primo giudice ha ignorato la circostanza che il provvedimento interdittivo -OMISSIS- è stato notificato -OMISSIS- e che la Prefettura di Napoli, nonostante l'esistenza del predetto provvedimento, ha consentito al ricorrente l'attività di -OMISSIS-.

Infine, il ricorrente rammenta che secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il mero rapporto -OMISSIS- non giustifica di per sé il giudizio di permeabilità mafiosa.

2.1.- Con il secondo motivo di appello, il ricorrente denuncia l'error in iudicando, la violazione ed erronea applicazione degli artt. 86, commi 1 e 2, e dell'art. 83, comma 2, D.lgs. n. 159/2011.

Sostiene il ricorrente che decorso un anno dall'informativa, deve essere nuovamente acquisita la documentazione antimafia, che sarebbe pienamente legittima, anche se richiamasse i soli elementi di quella precedentemente emessa, confermando il pericolo di infiltrazione mafiosa, laddove però non sopravvengano elementi nuovi.

In questo caso, però essendo intervenute due sentenze di assoluzione ed avendo il ricorrente svolto in maniera ininterrotta l'attività di -OMISSIS- a favore di Forze dell'Ordine e Tribunali, ed anche della Prefettura di Napoli, sono sopraggiunti elementi nuovi capaci di superare nell'attualità i fatti posti a base dell'informativa -OMISSIS-.

2.2.- Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia l'error in iudicando; l'illegittimità derivata; la violazione ed erronea applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 151/2011.

I provvedimenti di diniego del pagamento dei crediti vantati dal ricorrente per l'attività -OMISSIS- svolta sarebbero affetti da illegittimità derivata ed erronea sarebbe la statuizione in senso contrario del primo giudice, fondata sul richiamato art. 67, comma 1, lett. g) del codice antimafia.

3.- Il Collegio ritiene infondate le censure, alla luce della propria consolidata giurisprudenza in materia di informative antimafia.

3.1.- Quanto alla contestazione riferita alla ricostruzione dei fatti e al loro valore indiziante, secondo la regola del “più probabile che non”, nonostante si tratti di fatti risalenti nel tempo e che non hanno costituito oggetto di sentenze penali di condanna, il Collegio rinvia per brevità ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. alla copiosa giurisprudenza di questa Sezione sull’argomento (Consiglio di Stato, sez. III, 24/2/2020, n. 1348; n. 2343/2018; n. 4657/2015; n. 1328/2016; n. 4295/2017).

In particolare, sul significato di questa regola di giudizio, quanto al grado di incisività probatoria rispetto alla regola opposta “dell’oltre il ragionevole dubbio”, fornisce elementi di chiarimento la pronuncia di questa Sezione del 26 aprile 2017, n. 1923 (al pari della analoga n. 3173 del 28 giugno 2017).

In materia di interdittive antimafia, la valutazione del rischio di inquinamento mafioso deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un’ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso, sulla base, oltre che della regola causale del “più probabile che non”, anche dei dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso) e che risente della estraneità al sistema della prevenzione antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio.

Occorre non già provare l’intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali - secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi non vanno considerati in modo atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Consiglio di Stato, sez. III, 18/4/2018, n. 2343; n. 5437/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017).

E’ stato efficacemente affermato che la *“funzione di “frontiera avanzata” dell’informazione antimafia nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi* “(Consiglio di Stato, sez. III, 17/12/2020, n. 8134; 30/1/2019, n. 758).

3.2. - Come ripetutamente affermato da questa Sezione, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di

proscioglimento o di assoluzione (Consiglio di Stato, sez. III, 1348/2020 cit.; 3 maggio 2016, n. 1743; 15 settembre 2014, n. 4693).

Difatti, il carattere preventivo del provvedimento prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali, essendo il potere esercitato dal Prefetto espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24/10/2018, n. 6052; 30 gennaio 2015, n. 455; id., Sez. III, 23 febbraio 2015, n. 898).

3.3.- Quanto alla possibilità di attribuire rilevanza a fatti risalenti nel tempo, va osservato che l'attualità dell'indizio (o del fatto di reato o del tempo dell'indagine penale) non è condizione richiesta dalla norma e che, anche sul piano logico, il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (Consiglio di Stato sez. III, 17/12/2020, n.8134; 16 maggio 2017, n. 2327; id. 5 febbraio 2016, n. 463).

Con riguardo a tale profilo dell'attualità e concretezza del pericolo desumibile da fatti risalenti, il Collegio osserva che l'infiltrazione mafiosa, per la natura stessa delle organizzazioni criminali dalla quale promana e per la durevolezza dei legami che essi instaurano con il mondo imprenditoriale, ha una stabilità di contenuti e, insieme, una mutevolezza di forme, economiche e giuridiche, capace di sfidare il più lungo tempo e di occupare il più ampio spazio disponibile (Cons. Stato, Sez. III, n. 4657/2015).

3.4.- Venendo al *proprium* della informativa oggetto di appello, non vi è dubbio che deve ritenersi confermata la completezza istruttoria, l'adeguatezza motivazionale e l'attendibilità delle conclusioni alle quali sono pervenuti l'Amministrazione prefettizia e il giudice di prime cure.

Occorre aver riguardo al fatto che:

-lo stretto legame familiare sussistente tra il ricorrente e un esponente della criminalità organizzata locale (il -OMISSIS- condannato -OMISSIS-) non è l'unico elemento valorizzato dalla Prefettura ai fini dell'emanazione del provvedimento impugnato, ma è preso in considerazione unitamente ad altre circostanze indiziarie rilevanti a delineare il pericolo di infiltrazione secondo la regola del "più probabile che non";

- la stessa sentenza del Tribunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, invocata ripetutamente dall'appellante, afferma che *"In ogni caso non risulta adeguatamente provato che il denaro movimentato dal -OMISSIS- provenisse effettivamente dalle illecite attività facente capo al*

sodalizio camorristico -OMISSIS-”, lasciando residuare quel dubbio ragionevole che può essere posto legittimamente a fondamento dell’informativa;

- quanto all’attualità del pericolo e all’aggiornata valutazione degli elementi indiziari, va tenuto conto dell’istruttoria espletata e delle valutazioni emergenti dall’ultima informativa prefettizia del -OMISSIS-, adottata a seguito dell’istanza di aggiornamento presentata dal ricorrente alla Prefettura di Napoli in data -OMISSIS- e della ordinanza cautelare del TAR n. -OMISSIS-.

In questa sede, il Prefetto ha tenuto conto degli elementi sopravvenuti (le sentenze di assoluzione) valorizzando, tuttavia, la circostanza del disposto rinvio a giudizio quale elemento significativo ai fini della prevenzione antimafia e alcuni passaggi della stessa sentenza assolutoria, da cui risultano acclarati, per un verso, l’esistenza della strutturata associazione camorrista denominata “-OMISSIS-” e, per altro verso, le poco chiare relazioni del ricorrente con -OMISSIS-.

Quali elementi sintomatici valorizzati, la Prefettura indica le operazioni di gestione da parte del ricorrente di una pluralità di conti correnti fittiziamente intestati, nonché le ingenti somme movimentate dal ricorrente su tali conti correnti “*provenienti dal -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS-*” (ad es. si cita la circostanza che “*sugli assegni emessi a favore della -OMISSIS- e versati sul conto -OMISSIS- intestato a -OMISSIS-, vi sia l’annotazione a penna di -OMISSIS- (“-OMISSIS-”, “-OMISSIS-”). Ciò dimostrerebbe che il conto di -OMISSIS- veniva adoperato per ripulire i proventi illeciti dell’attività di riciclaggio di -OMISSIS- posta in essere dal -OMISSIS- -OMISSIS-*”).

In più punti del provvedimento prefettizio si citano passi della sentenza penale assolutoria da cui se non emergono elementi di certezza sul piano della responsabilità penale del ricorrente e, tuttavia, si definiscono “plausibili” le ipotesi formulate dalla magistratura inquirente.

Si legge, ad es., a pag. 7 del provvedimento prefettizio (lett. c) come “*in merito al su delineato disegno criminoso, oggetto delle accuse formulate dalla magistratura inquirente, che delineano in modo puntuale i rapporti di natura finanziaria del -OMISSIS- -OMISSIS- con il -OMISSIS- -OMISSIS-, attraverso la -OMISSIS-, lo stesso Tribunale di -OMISSIS- con la più volte richiamata sentenza afferma: “L’ipotesi è plausibile” (cfr. pag. 7 della sentenza citata), ritendo, tuttavia, lo stesso Tribunale tali elementi non caratterizzati da un livello indiziaro tale da comportare l’applicazione della sanzione penale*”.

Ed ancora (lett. d): “*la sentenza prosegue “ Dalla conversazione intercettata -OMISSIS- all’interno dell’abitazione di -OMISSIS-, si trae senz’altro conferma che una delle principali attività illecite dell’organizzazione camorristica, gestita in quel momento da -OMISSIS-, era quella usuraria, esercitata attraverso il cambio di assegni dietro corresponsione di interessi a! tasso usurario. In*

tale conversazione -OMISSIS- fa riferimento a tale -OMISSIS-, che lo avrebbe assicurato sulla mancanza di problemi in ordine al fatto che erano "tornati indietro" due assegni, -OMISSIS-...(.)... con riferimento alla conversazione ambientale captata in data -OMISSIS- sempre nell'abitazione di -OMISSIS- ed intercorsa tra quest'ultimo, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Secondo l'assunto di accusa, in tale conversazione si farebbe espresso riferimento al ruolo di gestione degli assegni nella disponibilità dell'organizzazione svolto da -OMISSIS-, per conto di -OMISSIS-, sfruttando i suoi rapporti con -OMISSIS-. Il -OMISSIS-, inoltre, mostrerebbe chiaramente di rispondere della sua condotta alle direttive di -OMISSIS-...La palese inconciliabilità delle versioni fornite dall'imputato, pur testimoniandone l'assoluta inattendibilità, non è sufficiente, tuttavia, a parere del Tribunale, a dimostrare il ruolo del -OMISSIS- di riciclatore dei proventi illeciti -OMISSIS-".

Ulteriore elemento indiziario è ravvisato dal Prefetto nella circostanza che "l'attività imprenditoriale e commerciale svolta da -OMISSIS- -OMISSIS- di "-OMISSIS-" rientra nella tipologia di quella riferibile alle attività svolte dal -OMISSIS- -OMISSIS-" e nel fatto che "in merito al commercio -OMISSIS- e ai rapporti tra i -OMISSIS-, -OMISSIS- ed -OMISSIS-, emergono ulteriori qualificanti elementi d'interesse dalla lettura dell'ordinanza --OMISSIS- (art. 272 e ss., 285 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Napoli a seguito di richiesta in data -OMISSIS- o -OMISSIS- del Pubblico Ministero nel procedimento -OMISSIS- per l'applicazione della misura della -OMISSIS- nei confronti di diversi esponenti -OMISSIS- -OMISSIS- e dello stesso -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-" (pagg. 9 e 10).

Pertanto, i rapporti tra i -OMISSIS-, si manifestano, come emerge dagli elementi indiziari riportati nella motivazione del provvedimento, in relazioni che vanno bene al di là del mero rapporto -OMISSIS-.

3.5.- Quanto alle varie altre denunce citate nel provvedimento prefettizio, che il ricorrente rileva essere state archiviate o i cui relativi procedimenti si sono conclusi con assoluzioni o – per quelli in materia edilizia – che hanno formato oggetto di istanze di sanatoria, il Collegio ritiene che la Prefettura assume con ragionamento privo di palese illogicità, considerati gli elementi nel complesso quadro di indizi riferiti, che si tratta di elementi da cui si può configurare la personalità del ricorrente come potenzialmente permeabile al condizionamento da parte della criminalità organizzata, tale da far ritenere il ricorrente proclive ad assecondare gli interessi della stessa.

3.6. - Infine, non ha pregio il terzo motivo di appello concernente i provvedimenti con cui la Prefettura ha negato il pagamento dei crediti sussistenti in capo al ricorrente per l'attività -OMISSIS- svolta.

Innanzitutto, la circostanza che la stessa Prefettura abbia in passato ignorato l'esistenza dell'informativa -OMISSIS- e che l'informativa sia stata notificata al ricorrente -OMISSIS-, cosicché egli ha continuato a svolgere l'attività --OMISSIS-per conto di Forze dell'Ordine, dei Tribunali e della stessa Prefettura, non legittima per l'avvenire comportamenti contrari alle misure prefettizie, né costituisce presupposto perché il ricorrente possa legittimamente avanzare la pretesa alla continuazione della propria attività e alla remunerazione dell'attività svolta.

Come ritenuto dal primo giudice, il provvedimento di "interdittiva antimafia" determina una particolare forma di incapacità *ex lege* parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto - persona fisica o giuridica - è precluso avere con la Pubblica Amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall'art. 67 comma 1 lett. g) D.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere "contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali".

La disposizione dell'art. 67, co. 1, lett. g) del codice antimafia va interpretata nel senso di riferirsi a qualunque tipo di esborso proveniente dalla P.A., quale che ne sia la fonte e la causa, per il tempo di durata degli effetti dell'interdittiva (Cons. Stato, A.P., 6 aprile 2018, n. 3; Sez. III, 24/10/2018, n. 6052).

Correttamente, dunque, la Prefettura, non ha provveduto ad erogare somme di danaro al ricorrente per le prestazioni svolte dopo -OMISSIS-.

4.- In conclusione, l'appello va respinto.

5.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna il ricorrente alle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Nocelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere